



Spett.li

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS)

Divisione IV - Qualità dello sviluppo

CRESS@pec.minambiente.it

ISPRA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Ostiglia, 12/10/2021

D.M. n. 369 del 9 settembre 2021 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento DSA-DEC-2009-976 del 03/08/2009 alla società EP Produzione S.p.A. per l'esercizio della Centrale termoelettrica situata nel comune di Ostiglia (MN) – procedimento ID 58/10147. Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, del D. Lgs.3 aprile 2006, 152.

Con la presente comunichiamo di aver ricevuto il Vostro protocollo 0103057 del 27.09.2021, di trasmissione del Decreto di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, D.M. 369 del 09/09/2021, per l'esercizio della Centrale termoelettrica di Ostiglia.

Il giorno 02.10.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'Avviso con il quale si comunica l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-976 del 3 agosto 2009, e la pubblicazione di copia del provvedimento per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via Cristoforo Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del ministero, agli indirizzi www.mite.gov.it e <https://va.minambiente.it/it-IT>.

Si fa presente tuttavia che ad oggi il Decreto in oggetto non risulta ancora disponibile sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica e si chiede pertanto la ripubblicazione dell'Avviso nel momento in cui il Decreto sarà effettivamente disponibile per la consultazione, onde poter individuare univocamente la data di riferimento per tutti gli adempimenti ad esso collegati.

Inoltre, nel Decreto sopra citato abbiamo rilevato alcune inesattezze per le quali riteniamo sia necessaria una modifica, altre prescrizioni per le quali riteniamo necessario un tempo di adeguamento ed altre ancora per le quali è necessario un chiarimento sulla loro applicazione. Un elenco completo delle osservazioni con l'indicazione della modifica auspicata è riportato in allegato 1.

Nel comunicare che la Centrale sta proseguendo le azioni di monitoraggio e controllo pre-esistenti al rilascio del Decreto, con la presente si richiede la disponibilità dell'Autorità di Controllo ad effettuare un incontro finalizzato alla definizione delle azioni necessarie alla piena attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo nell'ambito del quale sarà possibile entrare nel merito delle osservazioni allegate alla presente.

Infine, rispetto alla tariffa dei controlli di cui all'art. 3 del D.M. n. 58 del 6 marzo 2017, per quanto sopra menzionato, la scrivente non ravvede la necessità di produrre un' integrazione rispetto a quanto già

versato il 29/1/2021 (spedito con Prot. EP Produzione SpA n. 0000091-2021-88-23 del 02/02/2021)
per l'anno in corso.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Marco Bertolino
Direttore di Centrale

All.: c.s.

RIESAME COMPLESSIVO A.I.A. – ID 58/10147

**OSSERVAZIONI AL PARERE ISTRUTTORIO E AL PIANO DI MONITORAGGIO
PER LA CENTRALE DI OSTIGLIA - EP PRODUZIONE**

Documenti di riferimento:

- Parere Istruttorio Conclusivo per la Centrale EP Produzione sita in Ostiglia (nel seguito indicato come **P.I.C.**)
- Piano di Monitoraggio e Controllo - ISPRA (nel seguito indicato come **P.M.C.**)

N.	RIF. P.I.C./PMC	PRESCRIZIONE	NOTA / OSSERVAZIONE	SOLUZIONE/AZIONE PROPOSTA
RIFIUTI				
1	Pag. 109 del P.I.C.	47 - Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente e identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche. Il Gestore deve effettuare la caratterizzazione in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento e, successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche nel processo di produzione che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti	Si precisa che il termine di 12 mesi potrebbe non essere sempre rispettato, qualora alla scadenza non vi fosse rifiuto in deposito, ovvero il suo quantitativo non fosse rappresentativo per l'esecuzione del campionamento.	Si chiede un chiarimento in proposito

2	Pag. 110 del P.I. 50 - i rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche; 50 - tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di deposito di rifiuti devono essere gestite coerentemente con la prescrizione di cui al precedente paragrafo. Ove la disciplina di settore non preveda espressamente obblighi differenti, tali acque devono essere coltettate ed inviate ad impianto di trattamento reflui, purché non vi sia contatto tra acque meteoriche e rifiuto; ad ogni eventuale contatto, derivante da anomalie del sistema di separazione acque meteoriche/rifiuto, si dovrà provvedere ad una caratterizzazione dell'acqua dilavante la relativa area di deposito che pertanto dovrà essere considerata rifiuto e quindi disciplinata secondo le disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs152/2006 e s.m.i.. In particolare, le acque di dilavamento di zone suscettibili di contaminazione di oli dovranno essere trattate come rifiuto liquido e, pertanto, non dovranno essere lasciate confluire in alcun caso nella sezione di trattamento delle acque inquinabili da oli;	Nel 2019, con nota prot. 0000319 del 09-01-2019, il MATTM nell'ambito del procedimento ID 58/1039, ha trasmesso il PIC di riesame di n° 2 prescrizioni, tra le quali una aveva per oggetto le modalità di copertura dei siti di stoccaggio. Nel PIC venivano accolte le modalità di gestione di una molteplicità di rifiuti, per i quali non è previsto un sistema di copertura. Si ritiene, pertanto, in considerazione del fatto che: - la modifica del PIC risale solo a due anni fa e nel frattempo non siano cambiate le condizioni che hanno portato alla PIC favorevole del MATTM di quella modalità di gestione ritenuta idonea; - la prescrizione che prescrive la copertura indistinta di tutti i siti di stoccaggio non sia corretta.	Si richiede di modificare la prescrizione, inserendo quella riportata nel PIC precedentemente in vigore, in recepimento all'iter istruttorio del 2018-9.
3	Pag. 111 del P.I. 54 - Una volta classificati e differenziati, rispettando i limiti temporali o quantitativi previsti dal deposito temporaneo, i rifiuti devono essere debitamente stoccati ed imballati nelle specifiche aree dedicate alla gestione dei rifiuti pericolosi e non della centrale, dotate di un opportuno sistema di copertura.	Come sopra	Vedi punto 2

4	Pag. 113 del P.I.	64 -Il Gestore è autorizzato alla gestione delle seguenti aree di deposito temporaneo elencate al paragrafo 5.7 del presente parere istruttorio e di seguito richiamate	Il P.I. fa riferimento ad una gestione dei rifiuti con soli depositi temporanei e non riporta alcuna tabella con i rifiuti autorizzati al Deposito preliminare e messa in riserva, indicati invece dal Gestore nella Scheda B dell'istanza di Riesame.	Si richiede di riportare nel P.I. l'elenco delle aree autorizzate al deposito preliminare e messa in riserva con gli eventuali limiti di stoccaggio
APPARECCHIATURE				
5	Pag. 114 del P.I.	69 -Il Gestore dovrà individuare un elenco delle apparecchiature critiche per la salvaguardia dell'ambiente e, con riferimento ad esse, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario.	Non è chiaro se per "apparecchiature critiche per la salvaguardia ambientale" ci si riferisca a componenti di sicurezza o strumentazione parte delle "apparecchiature contenenti sostanze pericolose".	Si chiede un chiarimento in proposito
6	Pag. 41 del PMC	8-1 - Trasmettere a ISPRA l'elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi, della strumentazione e delle parti di impianto ritenuti critici/rilevanti dal punto di vista ambientale; si precisa che tale elenco dovrà comprendere, ma non in via esaustiva, le apparecchiature, le linee e i serbatoi contenenti sostanze classificate pericolose ai sensi del Regolamento CE n. 1272/2008 (Regolamento CLP)	Non è chiaro se per "sostanze pericolose" ai sensi del Regolamento CLP, si intendano quelle "pericolose per l'ambiente" di cui ai codici H400, H410, H411, H412, H413 e H420 oppure anche altre.	Si chiede un chiarimento in proposito
7	Pag. 71 del PMC	11-7 - 1) Il Gestore registra e comunica (per mezzo sia mail che PEC) all'Autorità competente e all'ISPRA, Comune ed ARPA gli eventi di fermata per manutenzione straordinaria di impianti (o parti di essi) ritenuti critici dal punto di vista ambientale. La suddetta comunicazione dovrà avvenire non oltre 8	Si chiede di chiarire, anche tramite esempi, a cosa ci si riferisca con il termine "intera installazione" e impianti critici dal punto di vista ambientale. In particolare, chiarire se il caso di anomalia ad uno strumento di monitoraggio ambientale per il quale sia	Si chiede un chiarimento in proposito

	ore dal verificarsi dell'evento di fermata. 2) In caso di arresto dell'intera installazione per l'attuazione di interventi di manutenzione, il Gestore, almeno 7 giorni prima del suddetto intervento, dovrà darne comunicazione (per mezzo sia mail che PEC) all'Autorità competente e all'ISPRA al Comune e ad ARPA. Qualora gli interventi devono essere effettuati con urgenza il Gestore dovrà darne comunicazione prima dell'inizio degli stessi all'Autorità competente e all'ISPRA al Comune e ad ARPA.	necessario procedere a manutenzione debba essere oggetto di comunicazione ai sensi del punto 11-7.	
RUMORE			
8	Pag. 109 del P.I. 45 - Il Gestore dovrà aggiornare e presentare entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di riesame, la propria valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente	Considerato che l'ultima relazione acustica è stata presentata il 30/04/2021 si richiede di stralciare la prescrizione, rimandando alla presentazione della campagna quadriennale. In subordine si chiede di ripresentare la relazione già presentata nel Rapporto Annuale 2021.	Si chiede l'eliminazione della prescrizione o, in subordine, di presentare la campagna di monitoraggio allegata al Rapporto Annuale 2021
DECOMMISSIONING			

9	Pag. 115 del P.I.	74 - Relativamente ad ulteriori parti del sito per le quali sia prevista la dismissione, non rientranti nel piano di riqualificazione di cui alla determinazione di esclusione dalla VIA prot. n. 175 del 24 giugno 2020, entro 12 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di riesame si prescrive la presentazione di un aggiornamento del piano di dismissione e di bonifica, omnicomprensivo dei tempi di realizzazione e degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate	Chiarire se per "le infrastrutture e aree non ricomprese nel PRIA", siano da intendere infrastrutture e edifici attualmente dismessi (es. locali ex mensa e foresteria) oppure debbano intendersi le unità attualmente in esercizio 1-2-3 e relativi ausiliari. Per tali infrastrutture, la proprietà ha trasmesso il piano di dismissione che è stato approvato dal MATTM con nota DSA-2007-0011727 del 20/04/2007. Tale piano prevedeva la trasmissione di un piano esecutivo di dismissione entro 3 anni dalla data prevista di dismissione, attualmente ipotizzata al 2035.	Si chiede un chiarimento in proposito
ACQUE				
10	Pag. 104 del P.I.	22 - Limite scarico COD 120 ppm	Viene citato il rispetto dei limiti di Tab. 3 all.5 alla parte III del D.Lgs 152/06, ma il limite del COD è fissato nel P.I. in 120 ppm e non 160.	Si chiede di correggere l'errore
11	Pag. 30 del PMC	4-3 - Nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale il gestore dovrà controllare almeno 1 volta all'anno la vasca di accumulo delle acque di prima pioggia non inquinabili ed eventualmente fare la manutenzione (svuotamento e pulizia)	L'impianto non è dotato di vasche di prima pioggia in quanto progettato per collettare e suddividere le acque inquinabili da quelle non inquinabili	Si richiede di eliminare la prescrizione in quanto non pertinente
12	PMC - Tabella monitoraggio scarichi	Nella tabella proposta, contrariamente all'attuale, non viene riportata la modalità di campionamento	Non è chiaro, per ogni tipo di analisi, se il prelievo debba essere del tipo "medio su tre" ore oppure possa essere "istantaneo".	Si chiede un chiarimento in proposito

13	PMC - Tabella "Sistemi depurazione acque"	Registrare la % di acqua ricircolata da ITAR secondario a ITAR primario	Poiché l'impianto dispone di un unico ITAR non si comprende il significato della prescrizione.	Si chiede un chiarimento in proposito
SERBATOI				
14	Pag. 43 del PMC	8-9 -Laddove esistessero serbatoi che non sono mai stati oggetto di verifica, tale verifica dovrà essere effettuata entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di Riesame Complessivo di AIA.	Chiarire a quali serbatoi si faccia riferimento, in particolare se ci si debba riferire ai serbatoi di cui al punto 8-1 "serbatoi contenenti sostanze classificate pericolose ai sensi del Regolamento CE n. 1272/2008 (Regolamento CLP)"	Si chiede un chiarimento in proposito
15	Pag. 43 del PMC	8-9 -Laddove esistessero serbatoi che non sono mai stati oggetto di verifica, tale verifica dovrà essere effettuata entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di Riesame Complessivo di AIA.	Si richiede proroga di 6 mesi rispetto alla scadenza ipotizzata, considerata la necessità di realizzare contratti con ditte esterne e disporre delle fermate d'impianto necessarie all'esecuzione dei controlli	Si chiede di portare la scadenza a 12 mesi
DATI				
16	Pag. 71 del PMC	11-8 - Comunicazione Rapporto Annuale entro il 30 Aprile 2022	Considerato che il Rapporto Annuale 2022 farà riferimento all'anno di esercizio 2021 e che il PMC (Prot. ISPra 2021/39302 del 20/07/2021) entrerà pienamente in vigore in data 02/04/2022, il Gestore ritiene di compilare il Rapporto Annuale sulla base delle indicazioni relative al PMC (Prot. ISPra 2019/29269 del 06/05/2019) attualmente vigente. Si chiede conferma della correttezza di questa interpretazione.	Si chiede un chiarimento in proposito

LDAR			
17	Pag. 23 del PMC	3-2 - Rilasci in atmosfera, compilazione tabella "Emissioni per fermata"	Chiarire se possibile non compilare la tabella per le fermate dovute ad esigenze di mercato e quindi alla programmazione della loro produzione, nelle quali non vi sono rilasci di emissioni in atmosfera.
EMISSIONI			
18	Pag. 100 del P.I. - Tabella limiti emissioni	La tabella emissione prevede modifiche ai VLE e introduce limiti alla portata massica del NOx, vengono inoltre introdotte nuove modalità per il calcolo del Carico Minimo Tecnico Ambientale	In considerazione delle notevoli difficoltà tecniche connesse alla realizzazione delle modifiche, che consistono nella modifica dell'attuale SME, si chiede di poter disporre di 9 mesi di tempo, dalla data di pubblicazione del Decreto di Riesame AIA, per la completa realizzazione delle modifiche
19	PMC 3.1.2. - Tabella emissioni	La tabella "Emissioni dai camini principali" prevede la misura in continuo del parametro "umidità dei fumi"	Per il parametro "umidità" dei fumi, la AIA attualmente vigente e la D.G.R. n.IX-3934 del 2012 della Regione Lombardia prevedono la possibilità del calcolo in alternativa alla misura. Negli anni, peraltro, è stato riscontrato che il calcolo sia più affidabile della misura diretta.
20	PMC 3.1.2. - Tabella emissioni	La tabella "Emissioni dai camini principali" prevede la misura in continuo del parametro "Polveri" ed "SO2" per i camini A1, A2, A3	Il P.I. prevede un monitoraggio discontinuo su base semestrale di questi parametri, si richiede di modificare la tabella in tal senso
21	PMC 3.1.2. - Tabella emissioni	La tabella "Emissioni dai camini principali" prevede per i camini A5.1 e A5.2 il controllo semestrale di O2, Nox, SO2 e CO attraverso campionamento manuale e analisi di laboratorio	In continuità con l'attuale gestione si chiede di modificare la prescrizione prevedendo il monitoraggio in continuo con Horiba PG250 a carico min-med-max

22	PMC 11-2	Il calcolo delle quantità annue di inquinante emesso al camino è determinato come sommatoria mensile dei flussi medi mensili moltiplicati per le concentrazioni medie mensili dell'inquinante stesso	Considerato che la modalità di calcolo delle concentrazioni medie, per valutazione rispetto VLE, è effettuata su base oraria, si chiede di modificare la formula di calcolo prevedendo che il computo annuo avvenga considerando il flusso medio orario e la concentrazione media oraria dell'inquinante da monitorare	Modificare la modalità di calcolo
COMUNICAZIONI				
23	PMC 11-6	In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore dovrà informarne immediatamente (per mezzo sia mail che PEC e non oltre 1 ora dal verificarsi dell'evento), l'Autorità Competente, il Comune, ISPRA ed ARPA e dovrà adottare immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti	Il termine imposto potrebbe non essere rispettato nel caso l'evento avvenisse al di fuori dell'orario di lavoro, considerando la sola presenza della squadra di emergenza che sarebbe impegnata a fronteggiare l'evento incidentale.	Si chiede un chiarimento in proposito